

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO STADIO "POLISPORTIVO XXV ARILE

A. Castenetto DI SACILE

Art. 19 ter, comma 3° lettera C, del D.M. 06/06/200 5

Al fine del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- Per "*stadio*" si intende l'intera struttura incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
- per "*club*" s'intende LA **SACILESE CALCIO SRL**;
- per "*evento*" s'intende ogni partita o comunque ogni manifestazione organizzata dal *club*, che ha luogo nello *stadio*.

1. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comportano l'accettazione del presente Regolamento. L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente espulsione dallo stadio del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti emanati dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC, dalla LNP, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della **SACILESE CALCIO SRL**.
2. Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
3. Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare controlli sulla persona, e a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a controlli.
4. L'accesso e la permanenza nello Stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. I titoli di accesso possono essere rilasciati solo da soggetti autorizzati dal club. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.
5. Per ragioni di ordine pubblico l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati. Non è consentito in nessun caso l'accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
6. Il club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone e/o cose nello stadio e nelle aree limitrofe.
7. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
8. In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione dello stesso tagliando integro.
9. L'accesso allo stadio può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza (es: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande superalcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato). Tali controlli saranno effettuati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che potrà negare l'accesso e la permanenza nello stadio a chiunque rifiuterà di sottoporsi ad essi.
10. I seguenti oggetti non devono essere introdotti nello stadio: coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste, e tutti gli oggetti che possono essere usati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica. E' vietato inoltre, introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l'accesso interdetto o sarà accompagnato all'uscita con l'ausilio degli agenti di pubblica sicurezza, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.

11. E' vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto.
12. E' vietato compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o effettuare cori o altre manifestazioni di intolleranza ed altri atti offensivi, accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. I comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi sono severamente vietati e sono sanzionati con l'arresto e/o l'espulsione dallo stadio.
13. I seguenti atti sono sanzionati secondo le leggi vigenti:
 - Il lancio di oggetti sul campo;
 - Cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
 - Entrare nell'area di giuoco o nelle zone chiuse agli spettatori;
 - Scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;
 - Essere in possesso di bottiglie, lattine o altri oggetti che possano arrecare danno in caso di lancio.
14. Tra i comportamenti che concretizzato fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.
15. Tutti gli spettatori che entrano nello stadio possono ESCLUSIVAMENTE occupare il posto in Tribuna specificato sul biglietto e non potranno muoversi da un settore all'altro dello stadio salvo casi autorizzati dal club o dalle Forze di Polizia. Il settore destinato alla tifoseria ospite verrà utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il club, di comune accordo con le Forze di Polizia e le Autorità locali decida altrimenti. Fatte salve eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dal club, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione.
16. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso è consentito solo tramite questi. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso mediante l'eventuale utilizzo di apposite apparecchiature.
17. E' severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite di gli ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga. E' severamente vietato arrampicarsi alle strutture dello stadio.
18. L'uso dei telefoni cellulari è permesso nello stadio per l'esclusivo utilizzo personale e privato.
19. Ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria può essere espulso dallo stadio, per la sua o altrui incolumità e per qualsiasi altra ragione inerente alla sicurezza all'interno dello stadio.
20. Non è permesso introdurre nello stadio (eccetto persone autorizzate) attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale D, su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club.
21. E' vietato distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli, senza le necessarie autorizzazioni di legge ed il permesso scritto del club.
22. Durante la permanenza nello stadio, gli spettatori devono seguire INDEROGABILMENTE le indicazioni del personale del club, delle Forze di Polizia. Il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo stadio ad opera degli agenti delle forze di polizia.
23. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, sarà denunciato.
24. Chiunque commetta atti criminali, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere passabile di diffida all'accesso dello stadio da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dal club per tutti i futuri eventi.
25. Il club si riserva di richiedere alle autorità di pubblica sicurezza l'espulsione dallo stadio chiunque non rispetti il Regolamento dello stadio e la cui presenza all'interno dello stadio possa essere considerata come una causa di pericolo o disturbo per gli altri spettatori. Ciò può portare al ritiro da parte del club, senza rimborso alcuno, dell'abbonamento o del biglietto o ad altre azioni che il club si riserva di prendere nel futuro.
26. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 06 giugno 2005. Titolare del trattamento è il club, come **sopra** indicato.

SACILESE CALCIO SRL

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni decretati da uscite di nuove leggi e/o decreti dettati anche dalla Lega Nazionali Professionisti.

